

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 giugno 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Italia) — Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidazione/Repubblica italiana**

(Causa C-173/03) ⁽¹⁾

(Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri — Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado — Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice — Esclusione di ogni responsabilità connessa all'interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell'ambito dell'esercizio dell'attività giurisdizionale)

(2006/C 190/01)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrente: Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidazione

Convenuta: Repubblica italiana

Oggetto

Pregiudiziale — Tribunale di Genova — Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini per gli errori dei propri giudici nell'applicazione del diritto comunitario, in particolare per il mancato assolvimento da parte di un giudice di ultima istanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 CE.

Dispositivo

Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario

imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.

Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler.

⁽¹⁾ GU C 158 del 5 luglio 2003.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 giugno 2006 —
Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-540/03) ⁽¹⁾

(Politica di immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori di cittadini di paesi terzi — Direttiva 2003/86/CE — Tutela dei diritti fondamentali — Diritto al rispetto della vita familiare — Obbligo di prendere in considerazione l'interesse del figlio minore)

(2006/C 190/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig. O. Petersen e sig.ra M. Simm, agenti)